



Bruxelles, 15.5.2017
COM(2017) 233 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio

1. INTRODUZIONE

Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) costituiscono un fenomeno diffuso e in aumento in tutto il mondo. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi al 2013¹, il commercio internazionale di merci contraffatte rappresenta sino al 2,5% degli scambi mondiali, per un valore di 338 miliardi di EUR. La contraffazione ha un impatto molto elevato nell'Unione europea, dove le merci contraffatte e usurpative ammontano al 5% delle importazioni, pari a 85 miliardi di EUR.

Una componente fondamentale del sistema di tutela dei DPI alle frontiere è il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali², di seguito "il regolamento n. 608/2013", entrato in vigore il 1° gennaio 2014.

L'articolo 37 del regolamento (UE) n. 608/2013 stabilisce che "... *la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Se necessario, la relazione è corredata di adeguate raccomandazioni.*

Tale relazione indica ogni incidente rilevante concernente medicinali in transito nel territorio doganale dell'Unione che potrebbe avere luogo nell'ambito del presente regolamento, come pure una valutazione del potenziale impatto sugli impegni assunti dall'Unione in relazione all'accesso ai medicinali a titolo della dichiarazione sull'accordo TRIPS e la salute pubblica, adottata alla conferenza ministeriale dell'OMC a Doha il 14 novembre 2001, e le misure adottate per porre rimedio alle situazioni che creano effetti pregiudizievoli a tale riguardo".

Il regolamento (UE) n. 608/2013 è corredato del piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2013-2017³, in base al quale la Commissione presenta al Consiglio relazioni di sintesi annuali e una relazione finale entro la fine del 2017.

Il presente documento è inteso a presentare le osservazioni raccolte dalla Commissione riguardo all'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 dal 1° gennaio 2014. Per quanto concerne l'attuazione da parte degli Stati membri, la relazione interessa il triennio dal 1° gennaio 2014 al dicembre 2016, mentre i dati specifici sugli interventi alle frontiere dell'UE riguardano il 2014 e il 2015, poiché al momento della redazione della presente relazione le statistiche del 2016 non erano ancora disponibili.

¹ Trade in Counterfeit and Pirated Goods: Mapping the Economic Impact (Traffico di merci contraffatte e usurpative: valutazione dell'impatto economico), OCSE/EUIPO (2016).
https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/Mapping_the_Economic_Impact_study/Mapping_the_Economic_Impact_en.pdf.

² Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 12.6.2013, pag. 15).

³ Risoluzione del Consiglio relativa al piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 (GU C 80 del 19 marzo 2013, pag. 1).

La sezione 2 descrive la metodologia utilizzata per preparare la relazione.

La sezione 3 illustra il quadro giuridico dell'UE ed è incentrata sulle principali novità introdotte dal regolamento (UE) n. 608/2013.

La sezione 4 fornisce una panoramica delle osservazioni formulate dal settore privato.

La sezione 5 esamina le modalità di attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 da parte degli Stati membri, ponendo l'attenzione in particolare sulle novità e gli elementi facoltativi introdotti dal regolamento. Include inoltre dati sull'applicazione concreta del regolamento (UE) n. 608/2013.

La sezione 6 presenta le conclusioni.

2. METODOLOGIA

Per preparare la relazione sono stati utilizzati i seguenti metodi e strumenti:

- visite di sostegno negli Stati membri e consultazione degli Stati membri sulla questione dei medicinali;
- consultazione dei soggetti interessati;
- raccolta di informazioni scaricate dalla banca dati centrale della Commissione, la cosiddetta banca dati COPIS (sistema anticontraffazione e antipirateria).

2.1 Visite di sostegno negli Stati membri e consultazione degli Stati membri sulla questione dei medicinali

Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 prevede una serie di misure che la Commissione e le amministrazioni doganali degli Stati membri devono attuare per garantire la corretta attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013.

Una di queste riguarda lo svolgimento di visite di sostegno nel periodo 2015-2017 da parte della Commissione e degli esperti nazionali in materia di DPI presso i 28 Stati membri, al fine di istituire un dialogo con le autorità responsabili dell'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013 per:

- raccogliere informazioni sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013;
- facilitare lo scambio di esperienze e buone pratiche.

Nel 2015 e 2016 la Commissione ha condotto, assieme agli esperti in materia di DPI delle autorità doganali degli Stati membri, 24 visite di sostegno nei seguenti paesi: BE, NL, FI, EE, SI, HR, LV, LT, MT, IT, EL, CY, SE, DK, DE, AT, SK, CZ, HU, PL, ES, PT, FR e LU. Le visite sono state utilizzate per preparare la presente relazione. Per gli Stati membri che restano da visitare nel 2017, specificatamente BG, IE, RO e UK, la Commissione ha invitato le autorità doganali a compilare il questionario utilizzato in occasione delle visite di sostegno, affinché tutte le autorità doganali degli Stati membri potessero esprimere il loro parere

sull'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013. I questionari compilati dalle autorità doganali di tali Stati membri sono pervenuti nel corso del 2016.

In occasione della prima riunione del gruppo di esperti doganali (sezione relativa al rispetto dei DPI), tenutasi l'11 luglio 2016, la Commissione ha chiesto altresì alle autorità doganali degli Stati membri di indicarle ogni incidente rilevante concernente medicinali in transito nel territorio doganale dell'Unione che potrebbe avere avuto luogo nell'ambito del regolamento (UE) n. 608/2013.

2.2 Consultazione dei soggetti interessati

Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2013-2017 ha istituito un gruppo che riunisce Commissione, autorità doganali dell'UE, titolari di diritti e altri soggetti interessati nell'ambito dell'azione 1.3.2⁴, il quale si riunisce una volta l'anno.

In occasione della quarta riunione del gruppo, che ha avuto luogo a Bruxelles il 12 luglio 2016, la Commissione ha invitato i titolari dei diritti e gli altri soggetti interessati a riferire in merito all'attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013, ponendo particolare attenzione alle disposizioni seguenti, che li interessano direttamente:

- capo II relativo alle domande di intervento (correlato al contenuto delle domande di intervento di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione);
- articolo 19 relativo a ispezione e campionamento di merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate;
- articolo 21 relativo all'uso consentito di alcune informazioni da parte del destinatario della decisione;
- articoli 23 (procedura ordinaria per la distruzione delle merci e l'avvio del procedimento) e 26 (procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni);
- articolo 28 relativo alla responsabilità del destinatario della decisione;
- articolo 29 relativo ai costi.

Alla fine del settembre 2016 erano prevenute otto risposte dalle seguenti associazioni: European Express Association (EEA), Union des Fabricants (UNIFAB), Associazione europea sul marchio comunitario (European Communities Trade Mark Association - ECTA), Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations EFPIA), Associazione dell'industria europea dei semiconduttori (European Semiconductor Industry Association - ESIA), Associazione internazionali dei marchi (International Trademark Association - INTA), Business Action to Stop Counterfeit And Piracy (BASCAP), European Association of Trade Mark Owners (MARQUES).

⁴ L'obiettivo dell'azione 1.3.2 del piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei DPI è istituire un dialogo tra autorità doganali, titolari dei diritti e altri soggetti interessati nella tutela dei DPI.

La Commissione ringrazia le associazioni per le osservazioni inviate.

2.3 Utilizzo di COPIS (Scaricare informazioni da COPIS)

Il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede che la Commissione istituisca una banca dati centrale, al fine di garantire il trattamento delle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione relative alle decisioni di accoglimento delle domande, nonché alla sospensione dello svincolo delle merci o al loro blocco. La banca dati centrale COPIS è operativa dal 1° gennaio 2014 ed è in continuo sviluppo.

La Commissione ha accesso alle informazioni della banca dati COPIS necessarie per assolvere alle proprie responsabilità giuridiche nell'applicazione del regolamento (UE) n. 608/2013.

Per elaborare la presente relazione la Commissione ha tratto le informazioni necessarie da COPIS, in particolare per quanto concerne:

- il numero di domande di intervento (AFA) per tipo di diritti di proprietà intellettuale di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 (*cfr. allegato 1*);
- i risultati del ricorso alla “procedura ordinaria”;
- il ricorso alla “procedura per le piccole spedizioni” (*cfr. allegato 2*).

3. QUADRO LEGISLATIVO DELL'UE

3.1 Contesto

L'UE ha iniziato a regolamentare la tutela dei DPI alle frontiere a livello dell'Unione già dal 1987, con il regolamento (CE) n. 3842/86⁵, che ha stabilito misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte. Da allora sono seguiti tre regolamenti⁶, intesi ad adattare il campo di applicazione e le procedure all'evoluzione delle tendenze in materia di frode. L'ultima revisione, che ha portato all'adozione del regolamento (UE) n. 608/2013, ha tenuto conto in particolare dell'aumento del commercio di merci contraffatte dovuto all'incremento del commercio elettronico.

Come i precedenti regolamenti dell'UE in questa materia, il regolamento (UE) n. 608/2013 attua le misure di tutela alle frontiere contenute nell'accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), approvato dal Consiglio dell'UE nel 1994

⁵ Regolamento (CEE) n. 3842/86 del Consiglio del 1° dicembre 1986 che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica di merci contraffatte (GU L 357 del 18 dicembre 1986, pag. 1).

⁶ Regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che fissa misure intese a vietare l'immissione in libera pratica, l'esportazione, la riesportazione e il vincolo ad un regime sospensivo di merci contraffatte e di merci usurpative (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8), regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (GU L 196 del 2.08.2003, pag. 7) e regolamento (UE) n. 608/2013.

nell'ambito dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round e concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il regolamento dà inoltre attuazione ai requisiti non vincolanti del TRIPS riguardanti la tutela alle frontiere, come ad esempio i controlli all'esportazione e al transito delle merci contraffatte, rispecchiando in tal modo l'impegno dell'UE a una protezione elevata dei DPI.

L'obiettivo è impedire che le merci che violano un DPI siano immesse sul mercato interno e adottare misure a tal fine senza ostacolare la libertà del commercio legittimo.

Il regolamento (UE) n. 608/2013 contiene soltanto norme procedurali per le autorità doganali. Di conseguenza esso non stabilisce criteri per accertare l'esistenza di una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, che è definita nel diritto sostanziale interessato.

Il regolamento (UE) n. 608/2013 dà alle autorità doganali dell'UE il potere di procedere al blocco delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale conferito dall'UE o da normative nazionali in materia di proprietà intellettuale e soggette a controllo o vigilanza doganale.

Il controllo da parte delle autorità doganali deve fondarsi su analisi dei rischi ed essere proporzionato al rischio. È quindi essenziale che le dogane ricevano dai titolari dei diritti informazioni sufficienti e pertinenti, in modo da organizzare correttamente le analisi dei rischi.

Le autorità doganali possono intervenire in seguito a una "domanda di intervento" (AFA) presentata dal titolare dei diritti oppure di loro iniziativa, con la procedura cosiddetta "d'ufficio".

Una domanda di intervento deve essere presentata alle autorità doganali dalle persone che hanno facoltà di avviare un procedimento giudiziario per determinare la sussistenza di una violazione dei DPI. Le domande di intervento (AFA) nazionali vengono presentate in uno Stato membro per richiedere alle autorità doganali di intervenire in tale Stato membro. I titolari di DPI sulla base del diritto dell'Unione che producono effetti in tutta l'UE, possono presentare una domanda di intervento (AFA) unionale, che produrrà effetti in più Stati membri.

I formulari per le domande e le proroghe sono istituiti dal regolamento di attuazione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013⁷.

La decisione di accoglimento o respingimento delle domande di intervento (AFA) è presa dalle autorità doganali.

Qualora decidano di sospendere lo svincolo o procedere al blocco di merci sospette, le autorità doganali informano il destinatario della decisione di accoglimento della domanda e il

⁷ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2016, pag. 10).

dichiarante o detentore delle merci. Nell'ambito della "procedura ordinaria" è possibile procedere alla distruzione delle merci sospette previa conferma per iscritto del destinatario della decisione, in cui afferma di essere convinto che si sia verificata una violazione di un DPI, e previo consenso esplicito o presunto di entrambe le parti. In caso contrario, le merci sono svincolate, a meno che il destinatario della decisione notifichi alle autorità doganali di avere avviato un procedimento al fine di stabilire se un DPI sia stato violato. Il termine per dare il proprio consenso alla distruzione o comunicare alle autorità doganali l'avvio di un procedimento è di 10 giorni lavorativi (3 giorni in caso di merci deperibili), prorogabile in caso di avvio di un procedimento e ove opportuno di massimo altri 10 giorni lavorativi.

Se le merci sospette sottoposte a blocco non sono oggetto di in una domanda di intervento (AFA) (procedura d'ufficio), le autorità doganali sono tenute a informare le persone interessate del blocco delle merci, dando loro la possibilità di presentare una domanda di intervento.

Il regolamento (UE) n. 608/2013 prevede inoltre una procedura semplificata per i colli di piccole dimensioni inviati via posta o corriere ("procedura per le piccole spedizioni"), applicabile su richiesta del destinatario della decisione la cui domanda è stata accolta, in base alla quale è possibile procedere alla distruzione delle merci con il consenso esplicito o presunto soltanto del dichiarante o detentore delle merci.

Le informazioni sulle domande di intervento (AFA) e sui blocchi sono gestite tramite la banca dati COPIS. Basandosi sui dati trasmessi dalle autorità doganali degli Stati membri via COPIS, la Commissione pubblica ogni anno i risultati degli interventi delle autorità doganali alle frontiere esterne dell'UE⁸.

3.2 Nuovi elementi introdotti dal regolamento (UE) n. 608/2013

Di seguito sono descritti i **nuovi elementi principali** introdotti dal regolamento (UE) n. 608/2013, che completano il regime già istituito dai regolamenti precedenti.

- Ampliamento dei diritti e delle violazioni oggetto di interventi delle autorità doganali: per rafforzare la tutela dei DPI, l'intervento delle autorità doganali è stato esteso ad altri tipi di diritti e di violazioni rispetto a quelli disciplinati dal regolamento (CE) n. 1383/2003. Le nuove categorie di diritti protetti sono le denominazioni commerciali, le topografie di prodotti a semiconduttori e i modelli di utilità. Le indicazioni geografiche regolamentate non includono più solo prodotti agricoli, ma anche eventuali prodotti futuri non agricoli, e il regolamento fa esplicito riferimento alle indicazioni geografiche ai sensi degli accordi con paesi terzi. Anche il campo di applicazione del regolamento è stato ampliato per tenere conto di più casi di violazioni, nello specifico di tutte le possibili violazioni di marchi (ad esempio, marchi che, a causa della somiglianza, ingenerino confusione con marchi noti) e non soltanto delle merci contraffatte come nei precedenti regolamenti, nonché delle violazioni mediante dispositivi per l'elusione (dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la

⁸ http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en

finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione di mezzi tecnologici che impediscano o limitino gli atti relativi a opere non autorizzati).

- La portata e la specificità delle informazioni da fornire nella domanda di intervento (AFA) sono state ampliate rispetto al regolamento precedente.

- La procedura semplificata per la distruzione è divenuta la procedura ordinaria obbligatoria. Nell'ambito di tale procedura, già prevista quale procedura facoltativa nel regolamento (CE) n. 1383/2003, laddove il destinatario della decisione confermi per iscritto di essere convinto che un diritto di proprietà intellettuale è stato violato e previo accordo di entrambe le parti, è possibile procedere alla distruzione delle merci sospette senza che sia necessario determinare la violazione del DPI. Tale procedura consente una distruzione delle merci rapida ed economica. Già in passato si era dimostrata un valido strumento per la gestione pratica e il trattamento dei casi ovvi di violazioni dei DPI e renderla ordinaria è una conferma dell'efficacia dimostrata in tutti gli Stati membri.

Diversamente dalla procedura semplificata descritta nel regolamento (CE) n. 1383/2003, la nuova procedura ordinaria non impone al destinatario della decisione di ottenere direttamente l'accordo scritto del detentore delle merci/dichiarante di abbandonare le merci a fini di distruzione. Ora spetta all'autorità doganale informare il detentore delle merci/il dichiarante e, in caso questi non notifichi la propria esplicita opposizione alla distruzione, l'autorità doganale può considerare prestato il consenso alla distruzione delle merci.

- È stata introdotta la procedura specifica per le piccole spedizioni per fare fronte alla tendenza crescente di utilizzare le piccole spedizioni per merci contraffatte o usurpative, generalmente immesse nell'Unione attraverso i servizi postali o di corriere commerciale, nonché per ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi associati al trattamento di casi di questo tipo. Si applica alle piccole spedizioni di cui all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) n. 608/2013, ossia alle spedizioni postali o a mezzo di corriere espresso che contengano al massimo tre unità ovvero abbiano un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi.

- “Consenso presunto”: sia la procedura ordinaria che quella per le piccole spedizioni prevedono la possibilità di ricorrere al consenso presunto del detentore delle merci/del dichiarante al posto dell'esplicito consenso alla distruzione. In altre parole, se il dichiarante o il detentore delle merci non hanno confermato il proprio accordo alla distruzione delle merci né hanno notificato la propria opposizione a tale distruzione alle autorità doganali entro i suddetti termini, le autorità doganali possono ritenere che il dichiarante o il detentore delle merci abbiano confermato il proprio accordo alla distruzione di tali merci.

- Costi: poiché le autorità doganali intervengono a seguito di una domanda, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 608/2013, le autorità doganali possono decidere che il destinatario della decisione rimborsi tutti i costi sostenuti dalle stesse nel loro intervento per tutelare i suoi diritti di proprietà intellettuale. Tale scelta spetta alle autorità doganali dello Stato membro.

- L'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013 introduce una disposizione sulla condivisione di informazioni e dati con le autorità competenti dei paesi terzi, al fine di contribuire alla lotta contro il commercio internazionale di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale. Per attivare la procedura, la Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono gli elementi delle modalità pratiche necessarie per quanto concerne lo scambio dei dati e delle informazioni.

- La tutela dei DPI nell'UE da parte delle autorità doganali comporta lo scambio di dati sulle decisioni relative alle domande di intervento (AFA). Lo scambio di tali dati, nonché degli interventi doganali, deve avvenire tramite una banca dati elettronica centrale. A tal fine, la Commissione ha istituito la banca dati centrale COPIS, operativa dal 1° gennaio 2014.

4. OSSERVAZIONI DEL SETTORE PRIVATO

Le associazioni dei titolari di diritti e delle società di corriere espresso **approvano la maggior parte delle novità** introdotte dal regolamento (UE) n. 607/2013 e **formulano pareri nel complesso positivi** sul suo funzionamento.

L'introduzione di nuovi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito del controllo doganale è considerata utile, poiché consente un allineamento tra il regolamento (UE) n. 608/2013 e la direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e riduce al minimo la discriminazione a danno dei DPI diversi dai marchi.

La presentazione delle domande di intervento (AFA) non è ritenuta eccessivamente complessa. La procedura relativa alla domanda di intervento unionale (presentata in uno Stato membro ed estesa all'altro Stato membro a partire dallo Stato membro che l'ha accolta) è anch'essa ritenuta utile.

La nuova procedura ordinaria, con l'opzione relativa al consenso presunto, sembra essere particolarmente apprezzata ed è considerata uno strumento molto pratico.

In genere le risposte pervenute rivelano opinioni positive sul modo in cui le autorità doganali svolgono i compiti connessi al regolamento.

Le questioni che **destano alcune preoccupazioni** sono le seguenti:

- le informazioni da trasmettere nella domanda di intervento (AFA) non sono sempre definite in modo chiaro (ad esempio, cosa si intende per “distributore autorizzato”?) oppure le informazioni cui è fatto riferimento sono obsolete e non tengono conto delle pratiche moderne della catena globale di approvvigionamento e fornitura o sono difficili da ottenere in alcuni casi (luogo di produzione, imprese coinvolte, operatori, ecc.). Inoltre, la distinzione tra i campi obbligatori e facoltativi nei formulari allegati al regolamento (UE) n. 1352/2014 non è ripresa nel regolamento (UE) n. 608/2013.

Per quanto concerne l'aggiornamento delle informazioni contenute nella domanda di intervento (AFA), la procedura secondo cui il destinatario della decisione deve comunicare

alle autorità doganali eventuali modifiche alle informazioni di cui all'articolo 6 non risulta efficace (alla luce dell'ampia gamma di informazioni previste da detto articolo).

Alcune risposte suggeriscono di semplificare il regime linguistico per le domande di intervento (AFA), accettandone la trasmissione in inglese, francese o tedesco in tutti i 28 Stati membri.

- La restituzione dei campioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, non è sempre possibile, perché spesso vengono danneggiati nel corso delle analisi.

Se le autorità doganali non possono fornire i campioni entro i primi dieci giorni lavorativi, sarebbe opportuno estendere di conseguenza il termine di dieci giorni previsto per l'avvio di un procedimento da parte del destinatario della decisione.

- Il termine di dieci giorni per l'avvio di un procedimento è troppo breve (procedura ordinaria – articolo 23). Alcune risposte suggeriscono di consentire al destinatario della decisione di avviare un procedimento giudiziario in un arco di tempo calcolato a partire dal giorno della notifica alle autorità doganali dell'obiezione alla distruzione da parte del dichiarante o del detentore delle merci (e non dalla notifica della sospensione dello svincolo o del blocco delle merci).

- Il magazzinaggio delle merci (soggette a sospensione dello svincolo o a blocco nei locali di una società di corriere espresso) comporta ulteriori costi indiretti.

- I costi della distruzione (articolo 29) sono difficili da valutare in anticipo (in particolare per la procedura per le piccole spedizioni, considerato che il destinatario della decisione non è consultato su ogni procedura di blocco) e in aumento. Alcune risposte suggeriscono di dare al destinatario della decisione l'opportunità di determinare condizioni di magazzinaggio e distruzione efficaci sotto il profilo dei costi oppure che i costi connessi agli interventi relativi alle merci contraffatte siano corrisposti dall'autore della violazione/dall'importatore o sostenuti dagli intermediari (mittente/spedizionario/ trasportatore).

Per quanto concerne la procedura per le piccole spedizioni, mentre in alcune risposte è considerata molto utile, in altre si conclude che non è possibile utilizzarla per determinati tipi di prodotti (quali i medicinali, visto l'obbligo per l'industria farmaceutica di informare le autorità dei blocchi di medicinali, oppure i semiconduttori, poiché le violazioni sono difficili da valutare) oppure che non possa mai essere utilizzata perché non garantisce a sua volta un livello sufficiente di informazioni sulle procedure di blocco avviate.

- L'elenco delle possibilità di utilizzo consentite delle informazioni trasmesse dalle autorità doganali al destinatario della decisione manca di chiarezza nella formulazione.

- Per quanto concerne la procedura di “svincolo anticipato delle merci” e la definizione della garanzia, il prezzo della licenza rilevato sul sito Internet del titolare del diritto non deve essere considerato una garanzia ragionevole.

- Per quanto concerne la responsabilità del destinatario della decisione non sono state formulate osservazioni generali. In alcune risposte si fa riferimento alla responsabilità in relazione alla questione specifica della mancata restituzione dei campioni. L'idea principale presentata è che il titolare della decisione non debba essere ritenuto responsabile della mancata restituzione o del danneggiamento dei campioni, ad eccezione dei casi in cui il detentore delle merci/il dichiarante si opponga alla distruzione e le merci in questione non risultino in seguito violare un DPI.

Le risposte fornite **sollevano altresì alcune questioni relative all'interpretazione** di taluni aspetti del regolamento (UE) n. 608/2013, che sono state o saranno affrontate direttamente con i soggetti interessati.

Infine, le risposte fornite fanno riferimento alla **mancanza di un'attuazione comune a livello dell'UE** su determinate questioni, come ad esempio le informazioni ritenute obbligatorie in una domanda di intervento (AFA), il termine per chiedere un rinnovo della decisione delle autorità doganali di accoglimento della domanda di intervento, le modalità di attuazione della procedura ordinaria (inclusa la trasmissione di informazioni al destinatario della decisione), la ragione considerata valida per non avviare un procedimento, l'attuazione della procedura per le piccole spedizioni (che non sarà applicata da tutti gli Stati membri), il mancato utilizzo delle informazioni fornite dal destinatario della decisione nella domanda di intervento e contenute nella banca dati COPIS ai fini dell'analisi dei rischi.

5. ATTUAZIONE DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI

Mentre la legislazione in materia doganale è adottata a livello di UE, la sua attuazione è responsabilità degli Stati membri, attraverso le amministrazioni doganali nazionali. Agli Stati membri compete inoltre l'organizzazione dell'amministrazione doganale, nonché quella della formazione dei funzionari doganali. Il regolamento (UE) n. 608/2013 indica tuttavia, al considerando 7, che è opportuno che gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, forniscano un'adeguata formazione ai funzionari doganali, al fine di garantire la corretta attuazione del regolamento.

La lettura del questionario e lo scambio di opinioni nel corso delle visite di sostegno ha permesso di discutere l'organizzazione amministrativa dei servizi doganali responsabili della tutela dei DPI, sia a livello centrale che locale (incluse le risorse umane coinvolte, la formazione fornita, l'utilizzo di banche dati, ecc.), la cooperazione con i diversi soggetti interessati e l'attuazione di tutte le procedure previste dal regolamento.

Il regolamento (UE) n. 608/2013 contiene disposizioni obbligatorie e facoltative. Queste ultime lasciano agli Stati membri la facoltà di decidere quale opzione utilizzare. È questo il caso della decisione di ricorrere al "consenso presunto" menzionato sia nella procedura ordinaria che in quella per le piccole spedizioni (articoli 23 e 26), della decisione di chiedere al destinatario della decisione di coprire i costi sostenuti a seguito di un intervento doganale (articolo 29) e della decisione di notificare il detentore delle merci oppure il dichiarante sia per la procedura ordinaria che per quella per le piccole spedizioni (articoli 17 e 26). Le visite

di sostegno hanno permesso di delineare un quadro complessivo delle scelte effettuate dagli Stati membri rispetto alla flessibilità offerta dal regolamento.

5.1 Risorse umane/aspetti organizzativi

Gli Stati membri dispongono di risorse sempre più limitate nel settore doganale.

Le risorse umane destinate ai DPI dipendono in larga misura dal livello di priorità dato ai DPI nei singoli Stati membri, dal numero di domande di intervento (AFA) ricevute a livello nazionale, nonché dall'organizzazione e dal ruolo del servizio delle dogane competente per i DPI (il servizio doganale incaricato del trattamento delle domande di intervento).

Nella maggior parte degli Stati membri tale servizio si situa a livello centrale.

Il suo ruolo può essere definito in modo tale da comportare una centralizzazione molto elevata dei compiti relativi ai DPI negli Stati membri (incluso il livello del trattamento delle procedure di notifica ai titolari di diritti e al detentore delle merci/al dichiarante nel caso di blocco applicato dagli uffici doganali locali).

Il personale del servizio doganale competente per i DPI può andare da un massimo di 20 persone a minimo una.

Esempi di ruoli affidati a un servizio doganale competente per i DPI di vasta portata, con un ruolo alquanto centralizzato, sono:

- *consultazione nella fase di preparazione della legislazione dell'UE sui DPI o degli atti nazionali in materia di DPI;*
- *redazione di istruzioni interne volte a fornire agli uffici doganali locali spiegazioni sul regolamento (UE) n. 608/2013 o sulle nozioni correlate alle violazioni dei DPI;*
- *trattamento delle domande di intervento (AFA) – sostegno ai titolari di diritti per la preparazione della domanda di intervento, adozione della decisione di accoglimento o respingimento della domanda di intervento e registrazione delle domande di intervento (AFA) nella banca dati interessata;*
- *supervisione della banca dati;*
- *fornitura di servizi per i titolari di diritti e i rappresentanti economici (il servizio doganale competente per i DPI funge da intermediario tra i titolari dei diritti e gli uffici doganali locali, al fine di centralizzare i contatti con i titolari dei diritti);*
- *sostegno agli uffici doganali con attività relative ai DPI (spiegazioni sul contenuto della domanda di intervento, sostegno per la procedura d'ufficio, sostegno per lo svincolo anticipato delle merci grazie alla definizione della garanzia che il dichiarante deve fornire);*
- *violazioni: misure d'ufficio, identificazione dei titolari di diritti interessati;*
- *contributo alla gestione dei rischi;*

- *formazione (presso gli istituti nazionali di istruzione superiore per i servizi doganali – concezione dei contenuti/materiali di apprendimento, creazione dei contenuti di apprendimento, formazione);*
- *attività nel campo delle pubbliche relazioni:*
 - *pubblicazione di statistiche (a cadenza annuale);*
 - *inchieste giornalistiche, interviste;*
 - *sensibilizzazione di consumatori e attori economici (tavole rotonde, conferenze stampa, conferenze informative, opuscoli);*
 - *cooperazione con le associazioni nazionali e internazionali.*

Tuttavia, nella maggior parte dei casi il servizio doganale competente per i DPI si occupa essenzialmente del trattamento delle domande di intervento (AFA).

In alcuni Stati membri vengono distaccati specialisti dei DPI a livello locale (principali uffici che si trovano ad affrontare casi relativi ai DPI).

La formazione sui DPI è prevista in tutti gli Stati membri, sia nella fase iniziale (per tutti i funzionari doganali) sia in quella della formazione professionale (per gli esperti in materia di DPI). In alcuni casi è utilizzato il modulo formativo di apprendimento online, sviluppato in cooperazione con la Commissione, gli Stati membri e l'EU IPO. Si sono registrate continue richieste di assistenza avanzate da molti Stati membri per la formazione sul diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale.

5.2 Cooperazione con i soggetti interessati

5.2.1 Settore pubblico

Il regolamento (UE) n. 608/2013 non fa riferimento alla cooperazione tra autorità doganali e altre autorità che si occupano della tutela dei DPI. Nel corso delle visite di sostegno tale elemento è stato tuttavia menzionato, essendo indispensabile per migliorare i risultati complessivi nella tutela dei DPI.

In media il livello di cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità interessate dalla tutela dei DPI è stato definito da medio a basso, situazione che può essere spiegata con i vari ruoli e competenze attribuiti alle diverse autorità.

Negli Stati membri che hanno riferito l'esistenza di una buona cooperazione, questa ultima è organizzata con accordi conclusi a livello nazionale (mediante istanze di cooperazione istituite a livello politico tra diversi ministeri, che talvolta includono anche una componente operativa).

La cooperazione tra autorità sarà affrontata ulteriormente nell'ambito di un evento per l'acquisizione di conoscenze, organizzato in cooperazione con l'EU IPO.

5.2.2 Settore privato

Nel complesso la cooperazione tra le autorità doganali e i titolari di diritti o i rispettivi rappresentanti è considerata buona, sebbene in alcuni casi si siano registrate alcune difficoltà (cfr. la seguente sezione sulle domande di intervento (AFA)).

A norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 608/2013, gli Stati membri provvedano affinché i destinatari delle decisioni assolvano agli obblighi previsti dal regolamento stesso, stabilendo anche opportune disposizioni sanzionatorie. Per ora pochi (sei) Stati membri hanno adottato (o avevano già in atto) norme nazionali sulle sanzioni di cui all'articolo 30. In caso di incidenti con i destinatari delle decisioni, la maggior parte degli Stati membri prediligono in primo luogo l'instaurazione di un dialogo al fine di trovare soluzioni accettabili.

5.3 Domande di intervento (contenuto/qualità delle informazioni)

Il sistema amministrativo di tutela per le autorità doganali, messo in atto con il regolamento (UE) n. 608/2013, entra in funzione in seguito alla domanda presentata dai titolari di diritti alle autorità doganali. L'intero intervento delle autorità doganali scaturisce da tali domande di intervento (AFA). È quindi essenziale che le informazioni contenutevi presentino una qualità tale da permettere un intervento efficace delle autorità doganali, in particolare nel caso delle domande di intervento (AFA) unionali, emesse da uno Stato membro e da applicare in altri Stati membri.

La maggior parte delle autorità doganali degli Stati membri ritengono che, in media, le domande di intervento (AFA) ricevute non presentino ancora le informazioni qualitative necessarie.

Ne consegue, in una percentuale minima di casi, il respingimento della decisione di accogliere la domanda di intervento.

Nell'autunno del 2016 è stato organizzato un seminario Dogana 2020 tra le autorità doganali degli Stati membri riguardante la tutela dei DPI, l'armonizzazione del processo di accoglimento e trattamento delle domande di intervento (AFA) e la responsabilità delle amministrazioni doganali relativamente alle domande di intervento (AFA).

In quella occasione si è raccomandato di includere sempre nelle domande di intervento (AFA) i seguenti elementi obbligatori:

- informazioni sull'identificazione delle merci originali e in violazione;
- meccanismi di sicurezza;
- informazioni sulla catena di distribuzione/fornitura.

Si è inoltre raccomandato, al fine di migliorare la qualità e il contenuto delle domande di intervento (AFA), di garantire una migliore promozione del “Manuale per la compilazione delle domande di intervento e delle domande di proroga”⁹.

Gli Stati membri hanno messo in luce le discrepanze tra alcuni riquadri del formulario e i campi di COPIS, che la Commissione tratterà in una futura versione di COPIS.

5.4 Ricorso alle procedure

5.4.1 Procedura ordinaria (articolo 23)

La “procedura ordinaria” è utilizzata in tutti gli Stati membri, nella maggior parte dei casi dal principio sino alla fine. In uno Stato membro la procedura di blocco è avviata a norma del regolamento (UE) n. 608/2013, ma viene poi sempre portata avanti nell’ambito della procedura penale nazionale, che subentra alla procedura amministrativa prevista dal regolamento (UE) n. 608/2013. Conformemente al suo articolo 1, paragrafo 6, il regolamento non pregiudica il diritto nazionale o dell’Unione in materia di proprietà intellettuale, né le leggi degli Stati membri in materia di procedure penali.

Alcuni Stati membri potrebbero dover aggiornare le modalità di attuazione della procedura ordinaria, per un pieno allineamento con la procedura di cui al regolamento (UE) n. 608/2013.

5.4.2 Procedura per le piccole spedizioni (articolo 26)

La procedura per le piccole spedizioni è utilizzata in tutti gli Stati membri, eccetto due, che basano gli interventi relativi alle piccole spedizioni sui procedimenti penali. Quattro Stati membri non hanno ancora proceduto al blocco di merci mediante la procedura per le piccole spedizioni, pur prevedendone l’utilizzo. In un caso, lo Stato membro ha giustificato l’assenza di risultati con la mancanza di risorse umane dedicate all’attuazione della procedura.

La risposta generale data dalle autorità doganali alla domanda riguardante le ragioni per cui alcuni titolari di diritti non chiedono la “procedura per le piccole spedizioni” è stata che, in alcuni casi, i costi comportati e la mancanza di informazioni (in quanto il blocco non sarà loro notificato) li inducono a non scegliere questa procedura.

5.4.3 Notifica al dichiarante o al detentore delle merci (articoli 17 e 26)

Di norma, sia nell’ambito della “procedura ordinaria” che nella “procedura per le piccole spedizioni”, quando viene presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali provvedono alla notifica al dichiarante direttamente in occasione del controllo effettuato (considerato che il dichiarante è spesso presente).

⁹ Cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en

5.4.4 Ricorso al “consenso presunto” (articoli 23 e 26)

Il consenso presunto è ampiamente utilizzato per la procedura ordinaria (da circa il 60% degli Stati membri in tutti i casi in cui il dichiarante o il detentore delle merci non abbia confermato il proprio accordo né notificato la propria opposizione alla distruzione delle merci e dal 30% soltanto in alcuni casi). La procedura per le piccole spedizioni è utilizzata da circa il 57% degli Stati membri in tutti i casi in cui il dichiarante o il detentore delle merci non abbia dato il proprio consenso per la distruzione delle merci né abbia notificato la propria opposizione alla distruzione. Due Stati membri hanno scelto di non ricorrere mai a tale procedura: uno in seguito a una decisione politica e l'altro in quanto vietata da una norma amministrativa trasversale.

Il ricorso al consenso presunto non ha sollevato particolari preoccupazioni negli Stati membri che lo utilizzano ed è considerato essenziale da coloro che lo applicano ai fini dell'utilizzo efficace della procedura per le piccole spedizioni.

5.4.5 Costi (articolo 29)

Circa l'85% degli Stati membri chiede al destinatario della decisione di sostenere i costi per la distruzione nell'ambito della procedura ordinaria,

Il 46% approssimativamente chiede al destinatario della decisione di sostenere tali costi sia nell'ambito della procedura ordinaria che in quella per le piccole spedizioni.

Due Stati membri si fanno carico dei costi connessi agli interventi di magazzinaggio e distruzione delle merci di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 per la procedura ordinaria.

Alcuni Stati membri intervengono ad hoc per i costi della distruzione nell'ambito della procedura per le piccole spedizioni.

5.4.6 Svincolo anticipato delle merci (articolo 24)

L'articolo 24 prevede che se le autorità doganali sono state informate dell'avvio di un procedimento per determinare se un modello o disegno, un brevetto, un modello di utilità, una topografia di prodotto a semiconduttori o una privativa per ritrovati vegetali sono stati violati, il dichiarante o il detentore delle merci possono chiedere a dette autorità di svincolare le merci o di porre fine al loro blocco, prima della conclusione di tale procedimento, purché il dichiarante o il detentore delle merci abbiano fornito una garanzia di un importo sufficiente da proteggere gli interessi del destinatario della decisione.

Lo svincolo anticipato delle merci non si applica ai marchi, che rappresentano la stragrande maggioranza di sequestri alla dogana (nel 2014 e 2015 il 94% di tutti i blocchi di merci riguardava i marchi). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la procedura è stata utilizzata molto raramente nell'Unione (in un'occasione da parte di uno Stato membro e in modo più regolare da un altro).

5.5 Utilizzo di COPIS

La banca dati COPIS è operativa dal 1° gennaio 2014 e da allora le autorità doganali hanno adottato iniziative per adattarla. Le modifiche alla prima versione dello strumento ne hanno semplificato l'utilizzo. Pur riconoscendo i miglioramenti apportati a COPIS negli ultimi due anni, gli Stati membri nutrono ancora preoccupazioni generali riguardo all'efficacia e alla facilità d'uso di alcune sue funzioni. Sono in via di sviluppo nuove modifiche della banca dati COPIS, affinché soddisfi meglio le esigenze delle autorità doganali.

Nel corso dell'intero sviluppo del progetto della banca dati COPIS sono pervenute domande sulla possibilità di trasmettere le domande di intervento (AFA) all'interno di COPIS per via elettronica. La "Enforcement Data Base" (EDB), sviluppata dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, contiene informazioni pertinenti per la presentazione delle domande di intervento (AFA) ed è quindi considerata una fonte adeguata per la trasmissione in formato elettronico delle informazioni necessarie per le domande di intervento. I contatti tra la Commissione e l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale hanno portato all'elaborazione di una proposta di attuazione delle funzionalità "pre-domanda di intervento" nell'ambito di COPIS, al fine di snellire il carico di lavoro sia per i richiedenti che per le autorità doganali.

Sono in corso attività per lo sviluppo di un portale per gli operatori destinato alla trasmissione delle domande di intervento (AFA) elettroniche, che in futuro permetterà di eliminare le domande di intervento in formato cartaceo.

La connessione operativa tra il COPIS e l'EDB, in atto dal 1° luglio 2015, riduce per il richiedente gli oneri comportati da molteplici trasmissioni delle informazioni.

Ventuno Stati membri utilizzano COPIS per la gestione delle domande di intervento (AFA) e delle violazioni.

Sei altri Stati membri utilizzano sistemi nazionali direttamente connessi al COPIS.

Uno Stato membro utilizza un sistema nazionale automaticamente connesso a COPIS soltanto per le violazioni, ma si avvale di COPIS per la gestione delle domande di intervento (AFA).

Alcuni Stati membri garantiscono ai funzionari doganali il pieno accesso a COPIS, mentre altri un accesso limitato, promuovendo piuttosto il ricorso alla banca dati nazionale, qualora le amministrazioni doganali dispongano di una banca dati sui DPI. Questa pratica può causare errori nel trasferimento di informazioni e comporta indubbiamente un carico di lavoro supplementare.

Molti Stati membri registrano difficoltà nell'utilizzare le informazioni fornite dal destinatario della decisione nella domanda di intervento (AFA) e contenute in COPIS ai fini dell'analisi dei rischi.

5.6 Attuazione da parte della Commissione

Come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 608/2013, il 4 dicembre 2013 è stato adottato un regolamento di esecuzione della Commissione¹⁰, che stabilisce il formulario di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 e che sarà aggiornato nel 2017.

La Commissione non ha ancora adottato gli atti di esecuzione di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 608/2013.

5.7 Risultati alle frontiere dell'UE per il 2014 e il 2015

La pubblicazione annuale della relazione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei servizi doganali dell'UE¹¹ alle frontiere esterne dell'UE offre la possibilità di misurare la portata delle misure doganali di tutela dei DPI. La relazione contiene dati statistici sui casi di blocco nell'ambito delle procedure doganali e include informazioni concernenti descrizione, quantità e valore delle merci, la loro provenienza, i mezzi di trasporto e il tipo di DPI che possono essere stati oggetto di una violazione.

Le statistiche sono elaborate dalla Commissione in base ai dati trasmessi dalle amministrazioni degli Stati membri via COPIS.

5.7.1 Risultati generali

BLOCCHI	2012	2013	2014	2015
Casi	90 473	86 854	95 194	81 098
Procedure	Dato non disponibile	Dato non disponibile	105 488	95 313
Articoli	39 917 445	35.940.294	35 568 982	40 728 675
Valore nazionale al dettaglio	896 Mio EUR	768 Mio EUR	617 Mio EUR	642 Mio EUR

Ciascun blocco riguarda casi relativi a uno o più articoli e ciascun caso può implicare articoli di diverse categorie di prodotti e provenienti da diversi titolari di diritti. Nella banca dati COPIS gli Stati membri registrano ogni caso introducendo informazioni per categoria di merci e per titolare di diritti. Il fatto che per ciascuna categoria di merci e per ciascun titolare di diritti è avviata una procedura di blocco spiega perché vi siano più procedure che casi.

In base alla relazione del 2015 sulla tutela dei DPI alle frontiere esterne dell'Unione da parte delle autorità doganali dell'UE, tra il 2014 e il 2015 il volume di merci che violavano i DPI sequestrate alle frontiere è aumentato del 15%.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10).

¹¹ http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en

5.8 Risultati relativi ai medicinali in transito

La Commissione ha chiesto alle autorità doganali degli Stati membri di informarla di ogni incidente rilevante concernente medicinali in transito nel territorio doganale dell'Unione che potrebbe avere luogo nell'ambito del regolamento (UE) n. 608/2013.

Ventisette Stati membri hanno comunicato che non si è verificato nessun incidente rilevante in occasione dei controlli sui medicinali in transito nel territorio doganale dell'Unione.

Uno Stato membro ha riportato un caso di blocco di medicinali in transito, riguardante farmaci soggetti a brevetto, in cui le informazioni sulla spedizione contenevano indicazioni chiare sul fatto che le merci fossero destinate al mercato interno. Le merci sono quindi state sottoposte a blocco e da ultimo distrutte con l'accordo di entrambe le parti coinvolte.

5.9 Domanda di intervento e sequestri relativi ai diritti di proprietà intellettuale disciplinati dal regolamento (UE) n. 608/2013

I diritti contemplati per la prima volta dal regolamento (UE) n. 608/2013, nello specifico i modelli di utilità, le denominazioni commerciali e le topografie di prodotti a semiconduttori, non hanno dato adito a un numero elevato di domande di intervento (AFA).

Il 15 settembre 2016 erano state presentate 8 domande di intervento (AFA) per le denominazioni commerciali e 15 per i modelli di utilità, mentre non sono state trasmesse domande di intervento (AFA) per le topografie di prodotti a semiconduttori.

Di conseguenza, il numero di sequestri di merci che violano i diritti introdotti di recente è alquanto limitato.

Ad esempio, in 18 casi le merci sono state sottoposte a blocco per la sospetta violazione di una denominazione commerciale e in due casi di un modello di utilità. Non è stato effettuato nessun blocco di merci per violazioni sospette delle topografie di prodotti a semiconduttori.

Analogamente non è stato attuato alcun blocco per i dispositivi per l'elusione.

Per quanto concerne i diritti già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1383/2003, il numero di domande di intervento (AFA) relative alle indicazioni geografiche resta moderato.

5.10 Risultati dell'uso della “procedura ordinaria”

Nel 2014 la “procedura ordinaria” è stata utilizzata nel 69,12% dei casi, mentre la “procedura per le piccole spedizioni” nel 30,88%.

Ciò ha portato ai seguenti risultati:

- le merci sono state distrutte nell'ambito della “procedura ordinaria” in seguito alla conferma del titolare del diritto e al consenso del detentore delle merci (58,43%);

- le merci sono state distrutte nell’ambito della “procedura per le piccole spedizioni” previo consenso del detentore delle merci (27%);
- il titolare del diritto ha avviato un procedimento giudiziario per determinare la violazione (6,14%);
- le merci sono state svincolate perché non risultavano in violazione di merci originali (2,8%);
- le merci sono state svincolate perché il titolare del diritto non ha risposto alla notifica delle autorità doganali (5,5%);
- il titolare del diritto e il detentore delle merci sono giunti a una risoluzione stragiudiziale, in seguito alla quale si è proceduto allo svincolo delle merci (0.11%).

Nel 2015 la “procedura ordinaria” è stata utilizzata nel 72,14% dei casi, mentre la “procedura per le piccole spedizioni” nel 27,86%. Ciò ha portato ai seguenti risultati:

- le merci sono state distrutte nell’ambito della “procedura ordinaria” in seguito alla conferma da parte del titolare del diritto e al consenso del detentore delle merci (59,93%);
- le merci sono state distrutte nell’ambito della “procedura per le piccole spedizioni” previo consenso del detentore delle merci (22,05%);
- il titolare del diritto ha avviato un procedimento giudiziario per determinare la violazione (9,21%);
- le merci sono state svincolate perché non risultavano in violazione di merci originali (2,77%);
- le merci sono state svincolate perché il titolare del diritto non ha risposto alla notifica delle autorità doganali (5,75%);
- il titolare del diritto e il detentore delle merci sono giunti a una risoluzione stragiudiziale, in seguito alla quale si è proceduto allo svincolo delle merci (0.29%).

5.11 Uso della “procedura per le piccole spedizioni”

Al 15 settembre 2016 il 48% delle domande di intervento (AFA) nazionali includeva una richiesta di ricorso alla procedura per le piccole spedizioni (726 su 1502), rispetto al 33% delle domande di intervento unionali (393 su 1184).

In totale il 41% delle domande di intervento (AFA) include una domanda per l’uso delle piccole spedizioni.

I rappresentanti del settore privato hanno spiegato che per determinati tipi di diritti (le cui violazioni sono troppo complesse da valutare e richiedono l’esperienza del titolare dei diritti), il ricorso alla procedura per le piccole spedizioni non è considerato appropriato e viene quindi escluso.

Nel 2015 si è proceduto alla distruzione delle merci nell'ambito della procedura per le piccole spedizioni in poco più del 22% dei blocchi avviati, mentre nel 2014 si era concluso con la distruzione nell'ambito della stessa procedura il 27% del totale dei casi di blocco.

I dati completi delle relazioni relative al 2014 e al 2015 sono consultabili sul sito Internet della TAXUD:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/2015_ipr_statistics.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016_ipr_statistics.pdf

6. CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che l'attuazione del regolamento n. 608/2013 a questo stadio sia soddisfacente. Il regolamento prevede un'ampia gamma di tutele e procedure utilizzate correttamente nei 28 Stati membri.

Occorre intensificare le iniziative in alcuni ambiti, tra cui:

- la qualità delle informazioni contenute nelle domande di intervento (AFA), nello specifico quelle unionali;
- il ricorso alla procedura ordinaria, in linea con le informazioni dettagliate su tale procedura di cui al regolamento (UE) n. 608/2013.

Questo aspetto sarà discusso ulteriormente nel contesto delle azioni previste nel piano d'azione doganale dell'UE di lotta contro le violazioni dei DPI per il periodo 2013-2017 e nel seguito dato al seminario Dogana 2020 sulle domande di intervento.

Il funzionamento e il trattamento delle piccole spedizioni resta indubbiamente una sfida, considerato l'aumento costante delle vendite via Internet, in particolare quelle di prodotti che violano i DPI. Il lavoro su tale questione sarà portato avanti nel gruppo di lavoro sulle piccole spedizioni, già istituito e che riprenderà le proprie attività nel 2017.

Le preoccupazioni sollevate dal settore privato saranno discusse anche con le autorità doganali degli Stati membri, al fine di valutare se siano fondate e, in tal caso, se esistano soluzioni possibili.

La Commissione conclude che, per il momento, non vi sono ragioni che giustifichino una revisione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 608/2013.

Il piano d'azione doganale dell'UE in materia di lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale per il periodo 2013-2017 sarà valutato alla fine dell'anno. Per affrontare meglio le sfide dell'UE relative alle violazioni dei diritti in materia di proprietà intellettuale, può essere opportuno prendere in considerazione l'elaborazione di un futuro piano d'azione globale sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che includerà non soltanto azioni in

materia doganale, ma anche le azioni previste dalla comunicazione del luglio 2014 “Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d’azione dell’UE”¹² e le attività sviluppate dall’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

¹² COM(2014) 392 final. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo: Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea.

Allegato 1

Numero di domande di intervento (AFA) per tipo di diritti – Situazione al 15 settembre 2016

	Attive	Scadute	Revocate	Totale
Indicazioni geografiche				
Per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli	0	0	0	0
Per i prodotti elencati negli accordi con paesi terzi	1	0	0	1
Per i prodotti agricoli e alimentari	5	0	0	5
Per bevande spiritose	2	1	0	3
Per il vino	3	2	0	5
IG nazionale per altri prodotti	0	0	0	0
Disegni o modelli				
Disegno o modello comunitario registrato	627	398	58	1083
Disegno o modello comunitario non registrato	11	11	0	22
Disegno o modello internazionale registrato	109	73	4	186
Disegno o modello nazionale	128	63	2	193
Marchi				
Marchio dell'UE	2326	1596	118	4040
Marchio internazionale	1053	832	55	1940
Marchio nazionale	1220	771	20	2011
Diritto di autore e diritto connesso	206	103	7	316
Brevetti				
Brevetto nazionale	115	72	6	193
Brevetto unionale	110	75	6	191
Modello di utilità	15	10	0	25
Certificato complementare per i medicinali	23	17	0	40
Certificato complementare per i prodotti fitosanitari	4	12	1	17
Privativa nazionale per ritrovati vegetali	8	8	2	18
Privativa comunitaria per ritrovati vegetali	1	1	0	2
Denominazione commerciale	8	10	0	18
Topografia di prodotto a semiconduttori	0	0	0	0

Allegato 2

Numero di domande di intervento (AFA) contenenti una richiesta di ricorso alla procedura per piccole spedizioni - Situazione al 15 settembre 2016.

	Attive	Scadute	Revocate	Totale
Numero di domande di intervento (AFA)				
Domanda di intervento nazionale	1502	2395	82	3979
Domanda di intervento unionale	1184	406	103	1693
Totale	2686	2801	185	5672
Domande di intervento (AFA) con procedura per piccole spedizioni:				
Domanda di intervento nazionale	726	510	30	1266
Domanda di intervento unionale	393	152	15	560
Totale	1119	662	45	1826

% di domande di intervento (AFA) nazionali con procedura per piccole spedizioni sul totale	48%	21%		
% di domande di intervento (AFA) unionali con procedura per piccole spedizioni sul totale	33%	37%		
% di domande di intervento (AFA) con procedura per piccole spedizioni sul totale	41%	24%		